COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO

Provincia di L'Aquila

Deliberazione di Giunta Comunale

N° 3 del Reg. **Data 24/03/2022**	**OGGETTO:** VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2022 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018).

L'anno 2022, il giorno 24, del mese di Marzo, alle ore 16:00, in modalità "presenza", la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
NARDIS Domenico -Sindaco	SI	
MARINACCI Lucio -Assessore		SI
SPERANDIO Alessandro -Assessore	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289delT.U.L.C.P.4febbraio1915,n.148), i signori: MARINACCI LUCIO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.Lucio LUZZETTI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Premesso che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.LGS. 267/2000, sono stati acquisiti I pareri **FAVOREVOLI**:

- Del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 309 del 30/12/2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL, approvato con D.L. n° 267/2000;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:
"*862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:
"*859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:
"*861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+*";

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2022 la somma di € 13.985,73 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento;

Rilevato che:
- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2022 la somma di € 13.985,73, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento, sul capitolo 405/0 P.D.C. 1.10.01.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di escludere anche le spese finanziate dalle tariffe TA.RI., alla luce della delibera della Corte dei Conti Lombardia n° 388 del 15 ottobre 2019 che considera tali entrate vincolate, in quanto finalizzate all'espletamento di un servizio locale indispensabile, quale, quello della raccolta e smaltimento rifiuti strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata;

3) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO (Prov. AQ)

Servizio finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024
QUANTIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

(art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

Anche per il 2022, con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2022, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).
L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.
In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).
Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).
L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).
Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):
a) al **5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al **3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al **2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'**1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).
I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.
Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.
Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).
L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	498.321,69
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	218.607,00
Totale		279.714,69
Percentuale applicata		5%
Importo FGDC da accantonare		13.985,73

Il Responsabile del servizio finanziario
Antonio Laurenzi

Di quanto sopra scritto si è redatto il verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SINDACO
Domenico NARDIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio LUZZETTI

Per il parere del responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio Interessato
Rag. Antonio Laurenzi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonio Laurenzi

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Signori capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale.
Villa Sant'Angelo, lì **27/04/2022**

Il Messo Comunale
Giovanni De Matteis

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

che la presente deliberazione:
(**X**) è divenuta esecutiva il giorno **27/04/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000);
( ) diverrà esecutiva il giorno....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D. Lgs. 267/2000).
Villa Sant'Angelo, lì **27/04/2022**

Il Segretario Comunale
Dott. Lucio LUZZETTI